

Oggetto: Art. 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI): sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in data 23/09/2013 nr. 121 rep è stata sottoscritta la convenzione ad oggetto "trasferimento volontario alla Comunità di Primiero del ciclo dei rifiuti – funzione propria dei Comuni da esercitare in forma associata e coordinata" tra i Comuni di Canal San Bovo, Fiera di Primiero, Imer, Sagron Mis, Siror, Tonadico e Transacqua e la Comunità di Primiero con la quale la Comunità diviene titolare di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, indirizzo e controllo in materia di gestione delle politiche programmatiche, tasse e tariffe relative, comprensive di tutti gli aspetti attuativi, gestionali e contabili a decorrere dal 01/01/2014 avvalendosi della società "in house" Azienda Ambiente srl;

- a decorrere dal 01/01/2014 la Comunità di Primiero diviene pertanto, a tutti gli effetti, titolare del servizio relativo al ciclo dei rifiuti, subentrando nella gestione ai Comuni avuto riguardo a tutti gli aspetti regolamentari e disciplinari del servizio stesso;

- richiamate le seguenti deliberazioni assunte dall'Assemblea della Comunità di Primiero in data 03/03/2014 e in data 18/02/2015 aventi ad oggetto:

- delibera nr. 2 "Preso d'atto assunzione titolarità del servizio di raccolta dei rifiuti urbani in Primiero a decorrere dal 01/01/2014 ed adempimenti inerenti e conseguenti";
- delibera nr. 3 "Approvazione regolamento per l'applicazione della tariffa e del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARI) - L. 27/12/2013 nr. 147";

Ricordato inoltre che:

-la Legge 205/2017 ha affidato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) l'intera regolazione della materia collegata al ciclo rifiuti, sia sotto il profilo tecnico che tariffario.

Tra le competenze attribuite all'Autorità figura:

-la predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e investimento, compresa la remunerazione dei capitali sulla base della valutazione dei costi efficienti;

- l'approvazione delle tariffe definite ai sensi della legislazione vigente, dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori dell'impianto di trattamento.

- In attuazione a tali competenze l'Autorità ha adottato diversi atti e provvedimenti in vista della nuova regolazione tariffaria a decorrere dal 1° gennaio 2020;

- per l'anno 2020 è in corso la determinazione ed approvazione, da parte della Comunità di Primiero, del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF), da concludersi entro il 31 dicembre p.v. così come previsto dal comma 5 dell'art. 107 del Dl n. 18 del 17 marzo 2020;

- relativamente all'annualità 2021, preso atto della delibera ARERA n.443/2020 del 24 novembre u.s. che aggiorna il metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie, salvo l'accoglimento della proposta ANCI tesa rinviare i termini di approvazione delle nuove tariffe TARI al 30 aprile, le medesime verranno adottate entro il termine attualmente fissato al 31 gennaio 2021;

- nelle more dell'approvazione delle tariffe, è attualmente vigente l'ultrattività delle tariffe TARI deliberate per l'anno 2019. Prevede infatti l'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006, che in caso di mancata deliberazione delle aliquote e tariffe per un determinato anno di imposta, sono automaticamente prorogate quelle in vigore nell'anno precedente, senza necessità di alcun atto confermativo che non sia imposto da modifiche normative sopraggiunte; tale impostazione viene inoltre ammessa dal già citato Dl n. 18 del 17 marzo 2020, art 107 comma 5.

Richiamato, pertanto, il dispositivo di cui al punto 14 dell'Atto del Presidente della Comunità di Primiero nr. 116 dd. 14.12.2017 che testualmente recita: "Di dare atto che i Comuni potranno deliberare in relazione all'art.14 del Regolamento per l'applicazione della TARI trasmettendo i relativi provvedimenti alla Comunità entro due mesi dall'adozione del presente atto, al fine di consentire il corretto svolgimento del servizio da parte di Azienda Ambiente srl";

- visto l'art. 14 del Regolamento suddetto, che testualmente recita:

Art. 14 – Sostituzione dei Comuni al soggetto dovuto al pagamento –

Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nei seguenti casi:

a) Scuole elementari e medie inferiori pubbliche, fino alla data in cui si verificherà il passaggio di competenze ad altro Ente, ai sensi della L.P. 09/09/1996 nr. 8;

b) Locali ed aree di proprietà comunale o tenute a disposizione dal Comune, utilizzate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale, e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo ecc...fatte salve le diverse disposizioni stabilite nelle apposite convenzioni.

1. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale, deliberato annualmente in sede di approvazione della tariffa di igiene ambientale, dell'importo dovuto a titolo di tariffa nei seguenti casi:

a) Scuole ed istituti scolastici legalmente riconosciuti di ogni ordine e grado non compresi nella precedente lett a) comma 1;

b) Utenze domestiche composte da almeno un soggetto residente che, per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni);

c) Manifestazioni socio-culturali, aperte a tutta la collettività organizzate per fini di solidarietà sociale e/o beneficenza da associazioni iscritte all'albo comunale o da comitati informali, nell'ambito delle quali i proventi non derivino dall'esercizio di attività commerciale, ma esclusivamente da libere offerte;

2. Il Comune annualmente quantifica l'agevolazione ed individua le risorse con le quali fare fronte al pagamento della tariffa dovuta per le tipologie agevolative di cui ai commi precedenti.

3. L'utenza interessata presenta al gestore l'istanza per ottenere la sostituzione nel pagamento della tariffa, il quale provvede immediatamente ad inoltrarne una copia al Comune, che verificherà la sussistenza dei requisiti, salvo che per l'esclusione di cui al comma 2, lett b) del presente articolo la cui documentazione, a tutela della privacy, sarà a disposizione presso il gestore.

Richiamato l'art. 14, comma 3, del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI) avente ad oggetto "Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento";

vista la L.147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità);

richiamate le disposizioni di cui alla Legge 205/2017;

richiamato l'art. 14, comma 3, del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI) avente ad oggetto "Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento";

visto l'art. 49 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr.2, che attribuisce la competenza del Consiglio Comunale per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote;

acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento, espresso dal Segretario comunale ex art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr.2;

preso atto, altresì, del parere favorevole in merito alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto, espresso dal responsabile dell'ufficio finanziario, ex art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr.2;

con voti favorevoli nr. 10, contrari nr. 0 e astenuti nr. 0 su nr. 10 consiglieri presenti e votanti, espressi per appello nominale ed accertati dal Presidente;

DELIBERA

1. Di approvare, ex Art. 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI), approvato con deliberazione dell'Assemblea della Comunità di Primiero nr. 3 dd. 03/03/2014, la seguente sostituzione parziale del Comune di Sagron Mis ai soggetti tenuti al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa per l'anno 2021:

- ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera b) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, a quelle utenze composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap o dialisi produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni) nella misura fissa di euro 60 all'anno per ciascuna persona avente i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica.

2. Di dare atto che la spesa derivante dal punto 1 del presente deliberato troverà imputazione ai relativi capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza.
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità di Primiero quale Ente gestore del servizio, che curerà, attraverso Azienda Ambiente srl, l'applicazione e la riscossione del nuovo corrispettivo tariffario e tributario per l'anno 2021.
4. Di dare atto che le riduzioni di cui ai punti 1 e 2 del presente deliberato potranno essere riviste a seguito della determinazione ed approvazione del nuovo piano economico finanziario e del nuovo metodo tariffario previsti dalla L. 207/2017.
5. Di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art.183 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr.2, con voti favorevoli nr. 10, contrari nr. 0 e astenuti nr. 0, su nr. 10 consiglieri presenti e votanti per appello nominale, stante la necessità di consentire l'immediata applicazione delle agevolazioni predette agli aventi diritto.
6. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018;
 - Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, concreto ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.
 - Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.I ricorsi 1) e 2) sono alternativi.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Depaoli Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zurlo dott.ssa Sonia

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Broch Annalisa

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).